

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**  
**di servizi di allestimento ed organizzativi per il Calcio Storico Fiorentino –**  
**edizione 2021**

INDICE

- Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E NORME APPLICABILI
- Articolo 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO
- Articolo 3 – REFERENTI DELL'APPALTATORE
- Articolo 4 – AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- Articolo 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Articolo 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
- Articolo 7 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Articolo 8 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Articolo 9 – GARANZIE
- Articolo 10 – COPERTURE ASSICURATIVE
- Articolo 11 – DURATA DELL'APPALTO
- Articolo 12 – VERIFICA DI CONFORMITA'
- Articolo 13 – PAGAMENTI
- Articolo 14 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'
- Articolo 15 – PENALI
- Articolo 16 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
- Articolo 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
- Articolo 18 – SUBAPPALTO
- Articolo 19 – REVISIONE PREZZI
- Articolo 20 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO
- Articolo 21 – SPESE CONTRATTUALI
- Articolo 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
- Articolo 23 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – TUTELA DELLA RISERVATEZZA
- Articolo 24 – NORME TRANSITORIE E FINALI

**Articolo 1 – OGGETTO GENERALE DELL'APPALTO E NORME APPLICABILI**

In relazione al Torneo del Calcio Storico Fiorentino 2021, il Comune di Firenze - preso atto della disponibilità di alcune soltanto delle Associazioni di Colore a disputare il Torneo in un anno pesantemente segnato dall'emergenza sanitaria, e previo confronto con le autorità di pubblica sicurezza in sede di Comitato Provinciale d'Ordine e Sicurezza Pubblica - ha definito come segue il relativo format: il Torneo si svolgerà in una sola gara, senza pubblico, da disputarsi il pomeriggio del giorno sabato 11 settembre 2021 tra gli Azzurri ed i Verdi, fatti salvi motivi sopravvenuti di rinvio o sospensione o annullamento della manifestazione.

Il presente appalto ha per oggetto il servizio complessivo di organizzazione della suddetta partita del Calcio Storico Fiorentino e lo svolgimento delle iniziative

collaterali, ed è comprensivo altresì del servizio di allestimento e disallestimento funzionale del campo di gioco e delle attrezzature varie connesse per l'organizzazione della suddetta gara.

**I servizi che il Comune di Firenze intende acquisire sono specificati nella documentazione tecnica allegata al presente capitolato e parte integrante dello stesso.**

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente capitolato e dei relativi allegati tecnici, del preventivo e dell'offerta presentata in sede di affidamento diretto del contratto che sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario, nel rispetto delle norme del codice civile, delle disposizioni in materia di lavoro, in materia di igiene e sicurezza, del CCNL di settore e, in generale, della normativa nazionale e regionale di settore, nonché delle fonti regolamentari adottate in materia dalla Stazione Appaltante e che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente, impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Rimangono in carico alla Stazione appaltante:

- la vestizione (con materassi e tessuto) dell'arena al completamento degli allestimenti;
- l'accoglienza degli ospiti e dei figuranti.
- altri servizi accessori relativi all'organizzazione dell'evento

## **Articolo 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO**

Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 50/2016 il valore stimato dell'appalto è inferiore alla soglia di cui all'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 c. 1 lett. a) del D.L. 77/2021.

L'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta presentata dal soggetto che risulterà affidatario del servizio.

Per l'espletamento del presente appalto sono rilevabili rischi interferenti per i quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza e, pertanto, per quanto attiene la fase di montaggio e smontaggio delle strutture è stato redatto apposito Piano della Sicurezza e Coordinamento in conformità al D.Lgs.81/08 con l'inserimento in computo di specifico prezzo per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e oneri non ribassabili di sicurezza pari a 2.500 euro. Per quanto attiene invece la fase gestionale non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI ma si è ritenuto di ricorrere a quanto previsto dal Decreto Semplificazioni del 2021 inserendo a carico dell'appaltatore una figura di Coordinatore della Sicurezza a copertura degli obblighi di cui all'art.26 del D.Lgs.81/08. Pertanto gli oneri della sicurezza derivanti dalla eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a 2.500 euro per la fase di cantiere e 800 euro per la fase gestionale.

## **Articolo 3 – REFERENTI DELL'APPALTATORE**

L'Aggiudicatario si impegna, all'atto dell'affidamento del servizio, a nominare un *Referente Contrattuale*, con adeguata delega in materia e reperibile h/24, presso la propria organizzazione, a cui faranno riferimento i soggetti dell'Amministrazione coinvolti nella esecuzione del servizio e nella gestione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna altresì, all'atto dell'affidamento del servizio, a nominare un *Referente Tecnico* con l'incarico di sovrintendere e coordinare l'attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con il RUP e con il Direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Il Referente Tecnico sarà inoltre garante per l'Appaltatore della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi delle maestranze impiegate nell'appalto.

#### **Articolo 4 – AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'appalto *de quo* è aggiudicato mediante ricorso alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 c. 1 lett. a) del D.L. 77/2021 . L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art 32 del D.Lgs. 50/21016 (di seguito anche Codice).

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata nella forma di scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata, subordinatamente all'efficacia dell'aggiudicazione, dopo la conclusione della verifica sul possesso dei prescritti requisiti (ex art. 32, c. 7 D.lgs. 50/2016).

Il Comune si riserva di disporre l'esecuzione in via d'urgenza delle prestazioni di cui al presente appalto, in pendenza dei controlli ex art. 80 e 83 del Codice e prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del Codice.

#### **Articolo 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 31 del Codice, la *Responsabile del Procedimento* per il Comune di Firenze è la Dott.ssa Carmela Valdevies, Dirigente del Servizio Eventi, Manifestazioni cittadine e Cerimoniale.

Le funzioni di *Direttore dell'esecuzione del contratto*, per i compiti di cui agli artt. 101 del Codice, potranno essere svolte da soggetto diverso individuato dal RUP.

#### **Articolo 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto negli artt. 105 del Codice.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni, ai fini della presente procedura di affidamento, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

In materia di cessione di crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106, c. 13, del Codice.

### **Articolo 7 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il RUP dispone l'avvio della prestazione. Il RUP può disporre, ai sensi dell'art. 32 del Codice e dell'art. 4 del presente Capitolato, l'esecuzione anticipata della prestazione, con apposito provvedimento.

L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Aggiudicatario non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

### **Articolo 8 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere apportata dall'Aggiudicatario, se non è autorizzata dal RUP nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti e di quanto disciplinato dall'art. 106 del Codice.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.

La Stazione Appaltante può disporre modifiche al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del Codice.

### **Articolo 9 – GARANZIE**

L'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo del contratto affidato.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, ai sensi dell'art. 103 c. 3 del Codice.

Nel caso l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) la garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia copre:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- il rimborso delle somme pagate in più dall'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- le maggiori spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Aggiudicatario;

- le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Tale garanzia sarà svincolata, su richiesta dell'Appaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 103 c. 5, progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito, rinviando lo svincolo dell'ammontare residuo, pari al 20%, alla conclusione del contratto, successivamente all'attestazione di regolare esecuzione.

Per quanto qui non previsto si rinvia alla disciplina di cui all'art 103 del Codice.

## **Articolo 10 – COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Aggiudicatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra i quali l'Amministrazione comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: un massimale "unico" di garanzia non inferiore a €. 2.500.000,00 per sinistro, €. 1.000.000,00 per persona, €. 1.000.000,00 per cosa e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- conduzione delle strutture;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi da incendio sino alla concorrenza di un importo non inferiore ad € 300.000,00 per sinistro;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il l'esecutore del contratto, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;

## **Articolo 11 – DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto, in funzione della stipula del contratto, è prevista in circa 45 giorni naturali e consecutivi.

Il servizio avrà inizio dalla data di stipula del contratto o, in caso di esecuzione anticipata, dalla data di affidamento del servizio e proseguirà fino a conclusione delle operazioni di cui all'art. 1 del presente Capitolato e, comunque, fino alla riconsegna finale all'Amministrazione dell'area ripristinata di Piazza Santa Croce nelle condizioni precedenti all'esecuzione del contratto, che dovrà avvenire nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma indicato nella relazione tecnica allegata al presente capitolato.

## **Articolo 12 – VERIFICA DI CONFORMITA'**

Il RUP procede, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel corso dell'intera durata contrattuale, l'Amministrazione provvede ad esercitare verifiche in merito a:

- controllo delle prestazioni effettuate;
- attuazione dei piani e delle misure di sicurezza;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.

Al termine dell'appalto, il RUP rilascia l'attestato di regolare esecuzione, quando risulti che siano state completamente e regolarmente eseguite le prestazioni contrattuali.

## **Articolo 13 – PAGAMENTI**

L'Amministrazione procederà al pagamento dell'importo pattuito, in unica soluzione, attestata l'integrale e regolare esecuzione del contratto, e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine e previa verifica della regolarità contributiva (risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Nel caso l'aggiudicatario sia un RTI, è facoltà delle imprese facenti parte di esso stabilire, a mezzo dell'atto notarile di costituzione dell'RTI, che la fatturazione e i conseguenti pagamenti siano eseguiti in relazione a ciascun componente dell'RTI per le prestazioni di competenza di ciascuno, ovvero delegare il solo mandatario all'emissione della relativa fattura, e alla ricezione del relativo pagamento, per l'importo complessivo del contratto di appalto aggiudicato.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Comune non eseguirà alcun pagamento all'affidatario in pendenza delle comunicazioni necessarie a definire l'accertamento di eventuali inadempienze oggetto di penali/risoluzione di cui al presente capitolato.

Le fatture dovranno essere gestite unicamente in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 della D.L. 66/2014 conv. con Legge 89/2014.

L'affidatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento; in difetto di tale notificazione, l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. Le fatture emesse dovranno avere formato digitale xml e pervenire all'Ente esclusivamente tramite lo SDI (Sistema di Interscambio), nonché riportare comunque i seguenti dati, pena l'irricevibilità:

- **CIG**
- **Codice IPA 18SU3R** (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)

e dovranno essere intestate a: Comune di Firenze – Direzione Ufficio del Sindaco – Servizio Eventi, Manifestazioni cittadine e Cerimoniale, CF/P.IVA 01307110484.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti, a richiesta dell'aggiudicatario, gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi di cui all'art.5, c. 1, del D.Lgs. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell'affidatario in base alle proprie valutazioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 del Codice, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico l'affidatario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'affidatario medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

#### **Articolo 14 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'**

L'affidatario assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'affidatario dovrà comunicare al Comune di Firenze gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, c. 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Il Comune di Firenze non eseguirà alcun pagamento all'affidatario in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

#### **Articolo 15 – PENALI**

L'Amministrazione verificata l'eventuale mancanza, carenza o effettuazione del servizio in maniera difforme dalle previsioni del presente Capitolato, fatte salve le

ipotesi che possono comportare la risoluzione del contratto, si riserva la facoltà, previa procedura di contestazione degli addebiti e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 113, bis del D. Lgs. n. 50/2016, di comminare le penali di cui al comma successivo.

Le penali saranno applicate nei seguenti casi:

- *carenze qualitative e quantitative e/o ritardi nell'espletamento del servizio (anche rispetto al cronoprogramma contenuto nell'allegata RELAZIONE TECNICA):* qualora i servizi o le forniture erogate dall'Aggiudicatario non risultino adeguate e/o non siano di un livello qualitativo e quantitativo soddisfacente, la Stazione Appaltante applicherà una penale, per ogni inadempimento contestato, pari fino all'1% dell'importo contrattuale dell'appalto. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste nel cronoprogramma, potrà essere applicata una penale pari fino a 500 euro per ogni giorno, commisurata alle ore di ritardo. Qualora il grave ritardo nell'esecuzione sia tale da causare un danno grave e certo all'amministrazione nell'organizzazione dell'evento previsto, si procederà con la risoluzione del contratto;
- *in caso di gravi inadempienze o disservizi imputabili all'Aggiudicatario, in grado di causare un danno grave e certo al Comune, potrà essere applicata una penale giornaliera pari all'1% dell'importo dell'appalto.*

In caso di contestazione, l'Aggiudicatario dovrà comunicare, tramite pec, le proprie deduzioni all'Amministrazione, nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancate deduzioni pervenute nel termine suddetto, l'Amministrazione stessa, applicherà la penale prevista.

L'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun modo l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

L'Amministrazione si riserva, in caso di reiterati inadempimenti agli obblighi suscettibili di penali, e in tutti gli altri casi di gravi e ripetute inadempienze a quanto previsto dal presente capitolato, di risolvere il contratto di appalto.

## **Articolo 16 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Aggiudicatario è obbligato ad eseguire la prestazione oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

### **A) TUTELA RETRIBUTIVA**

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad

applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario fino alla data della verifica di conformità.

In caso di ritardo dell'Aggiudicatario nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà intervenire ai sensi dell'art. 30, c. 6, del Codice, pagando direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

#### **B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA**

L'Aggiudicatario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 30 c. 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal DURC relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

#### **C) ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>,

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

### **Articolo 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- b) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'impresa aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- c) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto affidatario;
- d) gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori, nonché mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ivi compresa la contrattazione collettiva di riferimento;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) qualora le decurtazioni economiche comminate (penali) superino il 10% dell'importo contrattuale;
- g) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni o loro utilizzo non conforme e, in generale, la violazione del dovere di riservatezza;
- h) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- i) inosservanza grave delle disposizioni in materia di subappalto;
- j) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- k) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108 D. Lgs. n. 50/2016). In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, se nominato, propone la risoluzione del contratto dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 108 D.Lgs. n.50/2016);
- l) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 108 D. Lgs. n. 50/2016.).

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi, l'Amministrazione potrà esercitare il diritto alla risoluzione del contratto, avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una decurtazione economica equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il Responsabile del procedimento, anche su segnalazione del Direttore dell'esecuzione ove non coincida con il primo, accerti che i comportamenti dell'Aggiudicatario concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere l'esecuzione a regola d'arte dei servizi, redige una relazione, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'aggiudicatario. Il responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dichiara risolto il contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo

scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108 c. 8 del D. Lgs. n.50/2016.

Sono fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal codice civile, in particolare nei casi di cui agli art 1256 e 1463 e 1467.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche in conseguenza del restringimento delle prescrizioni Covid incidente sulle modalità di organizzazione dell'evento del Calcio Storico o sulla sua concreta realizzabilità, con le modalità previste dall'art. 109 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle clausole di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

#### **Articolo 18 – SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle condizioni di cui al vigente art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e nei limiti di cui al vigente art. 49 del D.L. 77/2021, previa indicazione nel preventivo offerto, dei servizi o delle parti di servizio che l'operatore intende subappaltare.

#### **Articolo 19 – REVISIONE PREZZI**

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. L'art. 1664 C.C., c. 1, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.

#### **Articolo 20 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO**

L'Aggiudicatario è responsabile dell'esecuzione delle prestazioni di servizio oggetto condizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

È obbligo dell'Aggiudicatario adottare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli esecutori e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni.

L'Aggiudicatario, in particolare, è l'unico responsabile in ordine agli obblighi derivanti dall'intestazione della licenza di pubblico spettacolo di cui al presente Capitolato e alla documentazione ad esso allegata, oltreché dell'attuazione dei piani forniti all'Aggiudicatario dall'Amministrazione Comunale.

L'impresa aggiudicataria, dopo aver installato le strutture come da progetto dovrà predisporre apposita SCIA assieme ad un tecnico qualificato comprensiva di collaudo utilizzando l'apposito portale predisposto dal Comune di Firenze. I documenti tutti, necessari per la SCIA sono a completo carico della ditta aggiudicataria.

Il collaudo statico, a carico della ditta appaltatrice, dovrà essere redatto da tecnici abilitati diversi dal calcolatore della struttura, nominati e retribuiti dalla stessa impresa.

L'Aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere comunque sollevata e indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato ai suoi dipendenti o a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati, anche se di proprietà comunale, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

### **Articolo 21 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'affidatario le spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto, imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per tutta la durata dello stesso

### **Articolo 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Firenze.

È escluso il ricorso all'*arbitrato* e al *compromesso*.

### **Articolo 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

L'affidatario ha l'obbligo di non divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

L'affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi e le disposizioni contenuti nelle disposizioni normative vigenti e relative al trattamento dei dati personali, in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e nel D.Lgs. 196/2003 (di seguito Codice Privacy), e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'appaltatore, nella persona di un suo idoneo legale rappresentante, sarà nominato dal Titolare o da suo delegato, Responsabile del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del contratto, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Nell'esecuzione del contratto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti/operatori il vincolo di massima riservatezza su tutti i dati personali coinvolti e trattati. Le parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo dei dati personali in violazione delle disposizioni sopra citate. Qualora la diffusione presso terzi dei dati personali, in violazione delle disposizioni suddette, sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile della violazione sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione medesima.

Altresì i dati personali forniti al Comune di Firenze ai fini dell'affidamento del contratto di appalto, vengono trattati secondo quanto previsto dal Codice Privacy, e dal GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy e dell'art. 13 del GDPR, si forniscono pertanto le seguenti informazioni:

- a) i dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali del Comune di Firenze;
- b) il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte;
- c) i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: Dott. Otello Cini (presso Città Metropolitana) [rpdprivacy@comune.fi.it](mailto:rpdprivacy@comune.fi.it), [cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it](mailto:cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it), telefono + 39 055 2760756;
- d) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Firenze;
- e) il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Contratto
- f) Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema START della Regione Toscana assegnati alle strutture interessate dal presente appalto e i dipendenti del Comune di Firenze, assegnati al servizio competente all'affidamento del contratto de quo;
- g) i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati;
- h) i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche;
- i) i dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del contratto di appalto, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.;
- l) i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

## **Articolo 24 – NORME TRANSITORIE E FINALI**

In materia di applicazione dei certificati verdi di cui al D.L. 105/2021, eventuali modifiche all'assetto normativo che dovessero verificarsi tra la data di sottoscrizione del contratto e la data di inizio delle prestazioni, non costituiranno motivo di risoluzione o di ricontrattazione fra le parti, purché dette modifiche producano sull'appaltatore variazioni di costo inferiori o superiori al 10% dell'importo del contratto affidato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito invio alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

La Dirigente del Servizio Eventi,  
Manifestazioni cittadine e Cerimoniale  
*Dr.ssa Carmela Valdevies*